



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 22/09/2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1338/2018 RG (porta riunita RG 1339/18) avente ad oggetto: " accertamento negativo avverso variazione aumento premio assicurativo INAIL – accertamento negativo verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017011239/T01 del 30/8/2017 – invito a regolarizzare 16/3/2018 "

TRA

STE. BI. PULITER SAS DI STEFANUTTO CICLOPE & C. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avvocato DAL MAS CATERINA ed elettivamente domiciliata come in atti (Indirizzo Telematico)

- ricorrente

E

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentato e difesa dagli Avvocati CAPPELLUTI FRANCESCO e GIORDANO COSIMO ed elettivamente domiciliato in SANTA CROCE 712 VENEZIA,

-resistente

ED ALTRESI'

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentato e difeso dall'Avvocato TAGLIENTE ALDO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale di Venezia, Dorsoduro 3500/D,

-resistente

IN FATTO E IN DIRITTO



Con separati ricorsi depositati in data 11/6/2018 la società ricorrente ha convenuto in giudizio l'INAIL (RG 1338/18) e l'INPS (RG 1339/18) per fare accertare l'infondatezza delle pretese conseguenti al verbale unico di accertamento e notificazione n.2017011239/T01 del 30/9/2017 con il quale era stato asseritamente accertato l'illegittimo utilizzo del lavoro accessorio (c.d. voucher o buoni lavoro) per n. 184 lavoratori nel periodo 05/04/2012 – 30/04/2017, con addebito quanto all'INPS di € 53.594,68 a titolo di contributi evasi e somme aggiuntive; l'INAIL ha richiesto € 6.277,09 di cui € 4.351,71 per premi assicurativi ed € 1.925,38 per sanzioni.

Premesso che gli enti convenuti si sono costituiti ribadendo la legittimità delle proprie pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, che questo giudice con ordinanza del 5/11/2019 ha disposto che «l'INPS e l'INAIL provvedano ad indicare i lavoratori e le giornate sottoposte a contribuzione per l'attività svolta in appalto pagata con voucher successivamente al 25/6/2015 e alla quantificazione della relativa contribuzione (INPS) e alla incidenza sulla variazione del premio (INAIL), con le relative sanzioni, entro il 30/1/2020, con termine a parte ricorrente sino a 10 gg prima della prossima udienza per eventuali brevi repliche,», che gli Enti hanno provveduto e che infine l'udienza di discussione viene sostituita ex art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 con lo scambio di note scritte, i ricorsi devono essere accolti nei termini di seguito indicati.

Dunque in data 5/4/2017 gli ispettori di vigilanza dell'Inps e dell'Inail iniziavano un accertamento ispettivo nei confronti della società ricorrente, che svolge come attività principale servizi di pulizia presso vari committenti, e come attività secondaria fornitura di servizi cimiteriali, ed è altresì, titolare di una separata posizione contributiva relativa alla gestione di un chiosco fioreria presso il cimitero comunale di Caorle.

Il verbale riguarda le posizioni contributive INPS/INAIL relative al personale occupato nell'attività di pulizie e, ai soli fini INAIL, l'accertamento del rischio assicurato per quanto riguarda l'attività di fioreria.

Al momento dell'accesso ispettivo, eseguito presso la sede legale della ditta, gli ispettori non riscontravano alcuna attività di lavoro in essere e, pertanto, effettuavano il primo accesso presso il chiosco fioreria, dove risultava presente il socio accomandatario della ditta, sig. Stefanutto Ciclope, dal quale raccoglievano una dichiarazione in ordine all'organizzazione aziendale, dalla quale emergeva che l'attività di pulizia veniva svolta in favore di committenti terzi



(società immobiliari per appartamenti da locale ad uso turistico, uffici, mense, fabbriche, condomini) e che il personale retribuito con i voucher era utilizzato esclusivamente per detta attività di pulizia (all.1, verbale di primo accesso e 2, dichiarazione Stefanutto).

Dal complessivo esame della documentazione acquisita nel corso dell'accertamento ispettivo, come elencata a verbale, dal riscontro con i dati degli archivi dell'istituto, nonché dalle dichiarazioni rese sia dal legale rappresentate dell'azienda che da alcuni lavoratori, sentiti a campione, emergeva che:

-Per l'esecuzione dei servizi di pulizia presso i vari committenti la società ricorrente si avvaleva delle prestazioni di lavoratrici e lavoratori dipendenti, occupati con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, nonché di lavoratori e lavoratrici pagati con buoni lavoro (c.d. voucher), a dire del legale rappresentante utilizzati solo per far fronte alle richieste non programmate per le pulizie dei cambi settimanali degli appartamenti gestiti 3 dalle agenzie immobiliari;

-dall'esame testimoniale di un campione di lavoratori, occupati sia attraverso i voucher che come lavoratori dipendenti, nonché dall'esame delle posizioni assicurative dei lavoratori per le prestazioni dei quali la ditta ha fatto ricorso ai buoni lavoro, emergeva che numerosi soggetti occupati mediante voucher per un cospicuo numero di giornate, pur se non continuativamente, avevano svolto attività di pulizie per conto della ditta anche in qualità di lavoratori dipendenti, impiegati nelle stesse mansioni, sia per periodi antecedenti che per periodi successivi all'impiego come lavoratori "accessori";

-in numerosi casi i periodi di lavoro con voucher terminavano il giorno antecedente la formale assunzione come lavoratore dipendente oppure proseguivano senza soluzione di continuità il giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

-sotto il profilo del contenuto delle mansioni e delle concrete modalità di svolgimento del lavoro, non sussisteva alcuna differenza tra le prestazioni effettuate con voucher e quelle rese in qualità di dipendenti;

-dagli elementi esaminati dai verbalizzanti emergeva che la scelta di utilizzare il voucher come forma di pagamento delle prestazioni rese dai lavoratori interessati non rispondeva ad una diversa tipologia di attività svolta rispetto all'attività propria della ditta o a quello dei lavoratori dipendenti, né ad



un criterio di occasionalità, ma lo strumento appariva alle volte utilizzato come un sorta di periodo di prova prima della assunzione con contratto di lavoro subordinato, oppure quale strumento per far fronte ad un picco di lavoro durante la stagione estiva;

- a titolo di esempio, i verbalizzanti riportavano a verbale la cronologia dell'attività prestata da alcuni lavoratori in favore della società ricorrente, distinta per tipologia: ABBATE VITTORIANNA: voucher dal 18 al 30 maggio 2016: assunta dal 01/06/2016 al 03/09/2016: voucher il giorno 08/10/2016. DORETTO LOREDANA: voucher dal 20/03/2014 al 26/03/2014; assunta dal 01/04/2014 al 30/09/2014; voucher dal 01/10/2014 al 22/10/2014 e il 03/11/2014. DUS LUIGINA; voucher il 31/03/2014; 4 assunta dal 01/04/2014 al 30/9/2014; voucher dal 03/10/2014 al 31/10/2014 e dal 03/11/2014 al 21/11/2014 e i giorni 30 e 31/12/2014; voucher dal 02/01/2015 al 30/09/2015; voucher dal 11/04/2016 al 15/11/2016; assunta dal 12/12/2016 a tempo indeterminato. MORETTO SANDRA: voucher il 2 e 3/01/2014; dal 01/04/2014 al 30/04/2014; dal 05/05/2014 al 16/05/2014; assunta dal 19/05/2014. BALAANA OLGA: voucher dal 31/05/2013 al 01/06/2013; assunta dal 04/06/2013 al 30/09/2013; voucher dal 31/03/2014 al 09/10/2014; assunta dal 01/04/2015 al 30/09/2015 e dal 01/04/2016 al 30/09/2016 e dal 03/04/2017. ROSARIN VANESSA: voucher dal 20/03/2014 al 26/04/2014; assunta dal 02/05/2014 al 30/09/2014. DE ZEN MARIA ADELINA: assunta dal 01/06/2011 al 30/09/2011, dal 01/06/2012 al 30/09/2012, dal 15/04/2013 al 30/09/2013; voucher dal 02/06/2014 al 15/10/2014; voucher dal 21/04/2015 al 27/10/2015 e dal 19/2/2016 al 26/10/2016. DORETTO LOREDANA: voucher dal 21/03/2015 al 30/03/2015; assunta dal 01/04/2015 al 30/09/2015 e dal 01/04/2016 al 30/09/2016. SETTIN DEBORA: voucher il 31/03/2014; assunta dal 01/04/2014 al 30/09/2014; voucher dal 18/03/2015 al 31/3/2015; assunta dal 01/04/2015 al 30/09/2015: voucher dal 04/04/2016 al 19/04/2016 assunta dal 20/04/2016 al 03/10/2016 voucher dal 07/10/2016 al 08/10/2016; ION MARIOARA COSTE LA: 5 voucher dal 07/4/2016 al 19/04/2016; assunta dal 20/04/2016 al 30/09/2016; BRICHE5E LUCA: voucher dal 09/03/2016 al 31/03/2016; assunto dal 01/04/2016 al 30/09/2016; voucher dal 25/11/2016 al 02/12/2016;

- i verbalizzanti rilevavano anche che nel corso dell'attività stagionale, la ricorrente aveva fatto ricorso all'utilizzo dei voucher per compensare numerosi lavoratori in concorso con l'impiego di lavoratori inquadrati come dipendenti;



- emergeva dunque che il personale retribuito con i buoni lavoro, nel periodo esaminato (05/04/2012 – 30/04/2017) aveva effettuato prestazioni con le eseguenti modalità: a) in taluni casi per giornate/periodi (anche ricoprenti un rilevante arco di tempo) immediatamente precedenti e collegati senza soluzione di continuità all'assunzione con contratta di lavoro subordinato; b) negli stessi luoghi, presso i medesimi committenti e con le stesse modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni normalmente svolte nel corso dei rapporti di lavoro subordinato; c) era stato impiegato per un numero variabile di ore per ciascuna giornata lavorata, in funzione del carico di lavoro da eseguire; d) era stato retribuito con un voucher di € 10,00 lordi per ciascuna ora di lavoro effettuata, ovvero di un voucher di € 10,00 lordi per ogni unità abitativa pulita (cassette vacanza/Mobilhome);

- i lavoratori retribuiti con i buoni lavoro, nel periodo oggetto dell'accertamento, erano per contro stati strutturalmente inseriti nell'organizzazione aziendale, ed avevano svolto le loro prestazioni secondo gli ordini e le direttive ricevute dalla ditta ricorrente;

- non erano stati impiegati per esigenze lavorative improvvise e non programmabili, ma al contrario avevano operando nell'ambito di servizi di pulizia acquisiti dalla ricorrente attraverso contratti di appalto o di affidamento di servizi con i vari committenti;

- sulla scorta di tali elementi i verbalizzanti hanno concluso che le prestazioni dei lavoratori e delle lavoratrici oggetto di accertamento non erano state utilizzate in un contesto di occasionalità o accessorietà del lavoro, bensì in modo strutturale, in relazione all'ordinaria attività ed organizzazione lavorativa aziendale in funzione di esigenze ordinarie, previste e prevedibili, protrattesi nel tempo, ed in vari casi per posticipare o proseguire l'instaurazione formale di un rapporto di lavoro subordinato, con modalità di svolgimento della prestazione invariata, ed hanno contestato l'illegittimo utilizzo dell'istituto del lavoro accessorio, dovendosi invece qualificare i rapporti de quibus come di natura subordinata;

- hanno dunque provveduto all'addebito dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti secondo le norme comuni per i periodi di lavoro effettuati dai lavoratori retribuiti con i voucher per il periodo compreso tra il mese di aprile 2012 ed il mese di febbraio 2017, nei limiti dei termini prescrizione.



Parte ricorrente lamenta che le conclusioni cui sono giunti gli ispettori siano errate

- quando sostengono la non genuinità dei voucher per essere stati attivati prima o immediatamente dopo rapporti di lavoro a termine, atteso che erano stati determinati effettivamente da ragioni improvvise e non programmabili;

- considerando che peraltro tra i 184 lavoratori vi sono lavoratori che hanno lavorato solo con voucher;

- vi sono lavoratori che hanno lavorato nelle altre attività non di pulizia;

- sino al 24/6/2015, data di entrata in vigore del d.lvo 81/215, era applicabile l'art. 70 d.lvo 276/2003 che non conteneva alcuna limitazione all'utilizzo di lavoro accessorio per servizi da rendersi in regime d'appalto.

Per quanto d'interesse, l'art. 70 d.lvo 276/2003 prevedeva:

- nella formulazione in vigore dal 28/2/2012 al 17/7/2012 che « 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; (...). (...) 2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. (...)»;

- nella versione in vigore dal 18/7/2012 all'11/8/2012 «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. (...)»;

- nella versione vigente dal 12/8/2012 al 22/8/2013 «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente



occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (...))»;

-nella versione in vigore dal 23/8/2013 al 28/2/2014 «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative ((...)) che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (...))»;

- infine nel testo in vigore dal 1/3/2014 al 24/6/2015 «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con



riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (...)».

Successivamente, entrato in vigore il d.lvo 81/2015 (24/6/2015) l'art. 48 ha previsto:

- nella formulazione in vigore dal 25/6/2015 al 16/3/2017 «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. (...) 6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (...)»

-l'articolo è stato poi abrogato dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla l. 20 aprile 2017, n. 49 che all'art. 1 comma 2 ha disposto «I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di



entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017».

La normativa sopra richiamata pertanto nel periodo oggetto di causa e sino all'entrata in vigore del d.lvo 81/2015 riconduceva il lavoro accessorio prima ad attività di natura meramente occasionale entro il limite di € 5.000,00 all'anno, poi tolto il riferimento al lavoro meramente occasionale al limite complessivo di € 5.000,00 l'anno; successivamente, con il d.lvo 81/2015 per prestazioni di lavoro accessorio si sono intese attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 €,

Deve condividersi con gli Istituti previdenziali che il mero rispetto del limite di € 5.000,00/7.000 annuo di compensi, non sia sufficiente a configurare il lavoro accessorio quando tuttavia la prestazione sia svolta con modalità tali da essere ricondotte ad un normale rapporto di lavoro subordinato, che nel caso in esame sarebbe confermato dalla circostanza che i voucher venivano utilizzati per periodi anteriori o posteriori ai contratti a termine, per lo svolgimento sempre della medesima attività, peraltro in appalto.

La società ha giustificato l'utilizzo dei voucher in quanto all'inizio e alla fine della stagione giungevano richieste non programmate e non prevedibili.

I testi hanno riferito CURTAROLO LUCIANO (ex ispettore di vigilanza I.n.p.s.) << (...) alla sede legale dell'azienda in quanto trattandosi di impresa di pulizie era complicato trovare il luogo di lavoro abbiamo fatto la richiesta di documenti attraverso il verbale di primo accesso, vista la documentazione abbiamo convocato un certo numero di lavoratrici per verificare l'attività svolta in azienda. (...) abbiamo verbalizzato le dichiarazioni che abbiamo allegato la verbale. (...) confermo che abbiamo anche acquisito dichiarazioni dal legale rappresentate pro tempore. (...) l'azienda svolge attività di pulizia stagionale in favore di vari committenti che sono società che gestiscono appartamenti/vacanze e un campeggio (S. Francesco), per svolgere questa attività l'azienda occupa un certo numero di lavoratori da giugno a settembre però accanto questo vi era un numero cospicuo di giornate pagate con voucher sia di lavoratori/trici che poi venivano assunte con contratti stagionali a tempo determinato part time, sia anche lavoratori/trici che venivano impiegati solo con voucher. Abbiamo visto che le lavoratrici che venivano assunte con contratto a tempo determinato, scaduto questo venivano per qualche altro giorno residuo retribuite con voucher. (...) abbiamo concluso che le giornate pagate a voucher erano l'anticipazione o



la protrazione del medesimo contratto di lavoro poiché si trattava sempre delle stesse mansioni presso i medesimi committenti. (...) abbiamo disconosciuto anche i lavori retribuiti solo con i voucher in quanto la normativa prevedeva che il voucher potesse essere utilizzato solo dall'utilizzatore finale, secondo noi pertanto non poteva essere utilizzato da una impresa che lavorava in appalto per terzi. (...) da quanto ricordo si trattava di appalti di servizi che si rinnovavano di anno in anno, è probabile che nel periodo precedente l'inizio della stagione vera e propria vi fossero periodi di minor lavoro con necessità di interventi più sporadici che potevano essere la pulizia delle casette nel campeggio o la pulizia settimanale degli appartamenti, ma l'attività era sempre la medesima. (...) l'azienda svolgeva oltre alla attività di pulizia anche l'attività di fioreria e pompe funebri. Per quanto attiene alla attività di fioreria abbiamo fatto un verbale parte come l.n.p.s., e abbiamo verificato che l'azienda aveva una lavoratrice a tempo indeterminato, una commessa inoltre nella fioreria lavora il titolare Stefanutto. Per quanto riguarda l'attività di pompe funebri per stessa dichiarazione di Stefanutto, se non sbaglio, detta attività è sempre stata svolta da un figlio di questi e da un dipendente maschio che è stato anche utilizzato a voucher. Se non sbaglio abbiamo contestato l'utilizzo dei voucher anche per questo lavoratore. (...) non è emerso da nessuna parte nel corso degli accertamenti svolti che tra le lavoratrici pagate con voucher vi fossero lavoratrici impiegate nella fioreria. (...)), MICHELON RENATA « (...) sono tutt'ora dipendente della società ricorrente con mansioni di impiegata. E ciò da aprile 1992. (...) la società di occupa di pulizie, successivamente è stata aperta anche una agenzia di onoranze funebri e dal 2012 è stata anche aperta una fioreria davanti al cimitero di Caorle. (...) l'attività di pulizie viene svolta sia in favore di aziende che ci chiedono di fare pulizie negli uffici, condomini, appartamenti per le vacanze, alberghi. Abbiamo anche lavorato nel campeggio san Francesco di Duna Verde. (...) solitamente noi mandiamo un preventivo che viene approvato dal cliente e andiamo fintantoché ci chiamano. In qualsiasi momento in cui decidono di disdettare si finisce. Per quanto riguarda il campeggio San Francesco invece il campeggio ci indicava un periodo, per esempio dal 1.4 al 30.9. Non era comunque detto che si iniziasse necessariamente il primo aprile perché magari non c'era nessuno e quindi si iniziava quando chiamavano. (...) gli accordi con gli altri clienti sono senza un termine e potevano ed in effetti vengono disdettati in qualsiasi momento dal cliente, per varie ragioni. (...) la



ragione per cui sono stati rilevati dipendenti pagati per alcuni giorni con voucher poi assunti a tempo determinato e poi di nuovo pagati con voucher dipende dal fatto che per stagione estiva ci veniva chiesto il lavoro per esempio pulizia del bar o degli appartamenti, questo poteva durare come no per tutta la stagione estiva. Se dopo aver mandato il personale per i primi giorni o anche per un solo giorno o per una sola ora il cliente ci diceva che il servizio gli era piaciuto e lo voleva per tutta la stagione allora noi chiedevamo la disponibilità della lavoratrici o delle lavoratrici per fare un contratto stagionale. (...) si tratta di un servizio piuttosto variegato, poteva essere che ad un cliente servissero più persone per un'ora o una persona per più ore o più giorni, dipendeva. (...) abbiamo una attività programmata di pulizia che è quella che riguarda i clienti fissi ai quali fatturiamo tutti i mesi e che continuano a rivolgersi a noi. L'attività non programmata è quella estiva perché per l'estate francamente non si sa nulla vi sono le esigenze più varie. Peraltro può capitare anche d'inverno di essere chiamati per esempio per la pulizia di un pavimento o delle tende o delle vetrate, ci occupiamo anche di giardini e piscine. (...) anche per il campeggio, il lavoro non è programmabile perché è stagionale ed inoltre dipende dalle loro esigenze. L'unica attività programmata nel campeggio era quella relativo alla pulizia dei bagni, per tale attività venivano assunte a tempo determinato delle lavoratrici che facevano tutta la stagione, l'orario poi dipendeva dall'intensità del lavoro, per cui si iniziava con un certo numero di ore ma poi il part time veniva esteso nel corso della stagione perché servivano più ore e poi ridotto a settembre. (...) esigenze non programmabili potevano verificarsi a marzo e anche ad ottobre. Per esempio se il campeggio indicava come data di partenza il primo marzo e poi ci chiamava il 2 o il 5 bisognava mandare qualcuno. (...) prima dell'inizio della stagione estiva o alla fine della stesa anche agenzie immobiliari ci chiamavano per la pulizia degli appartamenti., per esempio perché veniva fatta la dipintura degli stessi o anche perché arrivava qualche cliente. (...) in tali ultimi casi venivano richiesti di inviare personale con brevissimo preavviso uno due giorni o anche il giorno stesso. Comunque questo accadeva anche con il campeggio. (...) i volche sono stati usati anche per la fioreriai soprattutto nel periodo del 1 o 2 novembre quando c'è molto lavoro. Oppure se in stagione dovevamo consegnare un mazzo di fiori e non avevamo nessuno in fioreria che lo potesse fare abbiamo fatto il voucher al ragazzo che è andato a portare il mazzo di fiori. Poi è capitato anche per il taglio dell'erba in qualche giardino a



fronte di richieste urgenti»; STEFANI FERNANDA «confermo il contenuto delle dichiarazioni da me rese il 19.7.2017 agli ispettori I.n.p.s. e I.n.a.i.l e riconosco la firma apposta. (...) quando sono stata pagata a voucher venivo chiamata il giorno prima. Mi chiamano quando serviva e mi veniva comunicato dove e quando dovevo fare il lavoro. Ho lavorato nei giorni per i quali è stato attivato il voucher. (...) ora non posso confermare con precisione che i giorni per i quali è stato attivato il voucher corrispondessero a quelli di lavoro, io non ho controllato e spesso andavo a fine mese a ritirare tutti i voucher insieme. (...) comunque confermo che venivo pagata per le ore effettivamente fatte. (...) quando sono stata pagata a voucher non era un lavoro continuativo ma ci chiamavano quando avevano bisogno e questo anche per il campeggio»; TURCHETTO ANNA MARIA « (...) ribadisco che negli anni 2014, 2015 e 2016 ho lavorato in base a voucher. Le ore che ho fatto corrispondono alle ore dei voucher. Lavoravo sempre il lunedì e inoltre qualche altra ora in altri giorni se mi chiamavano e se io ero disponibile. (...) quando mi è stato fatto il contratto a termini e part time ho sempre lavorato per quelle ore e quei giorni, perché di più per motivi miei non posso fare. Anche quando ho lavorato in base ai contratti part time ho lavorato nella pulizia degli appartamenti. (...) anche negli anni dal 2011 al 2013 quando ho lavorato con contratto a tempo determinato part time ho sempre fatto più o meno le stesse ore settimanali che ho poi fatto quando sono stata pagata a voucher perché quella è la mia disponibilità di tempo. Non posso fare tanto di più. Per il 2017 come ho riferito nelle dichiarazioni il contratto era di 5 ore alla settimana. (...) anche quando ho lavorato con i contratti part time lavoravo sempre in un giorno fisso. (...) era sempre il lunedì o anche se avevano bisogno qualche altro giorno. Ma il giorno fisso era il lunedì»; GIACOMAZZO STEFANO (nipote del signor Stefanutto) « (...) gestisco un albergo stagionale per il quale ho bisogno di pulizie iniziali e quindi mi rivolgo alla società ricorrente da diversi anni. (...) di solito programma prima dell'inizio della stagione estiva degli interventi di manutenzione e sistemazione dell'albergo che faccio io stesso. Si tratta di un piccolo albergo, ho bisogno che qualcuno mano a mano che sistemo le camere le pulisca e per questo mi rivolgo alla STEBI. Poi durante la stagione per le pulizie ordinarie ingaggio del personale direttamente io. (...) l'accordo è verbale e poi mi viene rilasciata fattura alla fine delle pulizie prima dell'inizio dell'apertura dell'albergo. (...) c'è una parte delle pulizie quelle di fondo che programma con un certo anticipo di settimane omesi prima. Poi quando sto facendo i lavori



chiamo anche in giornata per vedere se vengono subito a pulirmi la stanza per continuare i lavori di manutenzione nella stanza successiva»; BETTIN SILVANA « mi viene data lettura delle dichiarazioni da me rese in data 19.7.2017 agli ispettori I.n.p.s. / I.n.a.i.l. riconosco la sottoscrizione. Preciso che in questo momento non ricordo più con precisione le date e gli anni, ma se le ho riferite così se è scritto così penso che siano giuste perché avevo la memoria più fresca. (...) sono stata pagata a voucher per le ore effettivamente fatte. (...) quando ho lavorato a voucher venivo chiamata quando serviva. Tendenzialmente venivo chiamata per il sabato che era il giorno del cambio appartamento, e per questo giorno mi tenevo più pronta ma venivo chiamata anche in altri giorni, quando serviva a loro. (...) il preavviso era di uno o due giorni. (...) quando ho lavorato con il contratto a chiamata stagionale, ricordo che tendenzialmente mi chiamavano per il sabato in quanto è quello il giorno del cambio, poi in questo momento non ricordo se venivo chiamata anche in altre giornate».

le deposizioni testé richiamate rendono dunque evidente che le lavoratrici venivano impiegate con i voucher nei periodi in cui la società ricorrente non aveva stabilità o continuità di servizio.

Dal 25/6/2015 espressamente è stato vietato l'utilizzo dei voucher per prestazioni da rendere in appalto e quindi da tale data al 30/4/2017 è incontrovertibile l'illegittimo utilizzo dei voucher per le dipendenti impiegate nelle pulizie; il dipendente della fioreria è stato oggetto di separato verbale.

Anche per il periodo precedente tuttavia ritiene il giudicante, nonostante la concreta situazione oggetto di causa si presti a margini di controvertibilità, che i voucher non possano essere utilizzati come alternativa al comune contratto di lavoro subordinato, secondo le varie tipologie, a termine, part time, a chiamata, trattandosi pur sempre di lavoro accessorio, e pertanto ammissibile – nei limiti reddituali prescritti – qualora la prestazione non sia riconducibile ad altre tipologie contrattuali, mentre nel caso in esame le prestazioni erano rese con i caratteri della subordinazione trattandosi di lavori manuali di pulizia resi in base alle disposizioni, su orario, luogo e modalità di lavoro, impartite dalla datrice di lavoro e lo strumento voucher è stato scelto per far fronte ad esigenze aziendali di prestazioni discontinue per le quali tuttavia è previsto il contratto a chiamata, con la variante a tempo determinato.

Le lavoratrici sono state chiare nel riferire che si trattava sempre dello stesso lavoro, reso nei medesimi giorni e con le medesime modalità.



Argomentare diversamente significherebbe ammettere una disponibilità del modello contrattuale esclusa nel nostro ordinamento.

Se è pur vero che l'accertamento si è fondato sul raffronto dei dati documentali e delle dichiarazioni di solo alcuni lavoratrici – a fronte della contestazione riferita a 184 persone - è pur vero, che da tali dichiarazioni emerge sempre la medesima organizzazione del lavoro, corroborata dai dati documentali.

Devono pertanto rigettarsi la domanda di accertamento negativo.

Deve dichiararsi inammissibile la domanda svolta dall'INPS in quanto non si verte in ipotesi di opposizione ad avviso di addebito e pertanto la domanda di condanna al pagamento di quanto portato nel verbale di accertamento è domanda nuova che doveva essere proposta come domanda riconvenzionale ex art. 418 c.p.c.

Tuttavia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, attesa l' assoluta novità della questione trattata rispetto alla specifica situazione oggetto di causa (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Rigetta le domande di cui ai ricorsi;
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite;

Venezia, 22/09/2020

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

